

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2351/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1989

che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 441/88 recante modalità d'applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 39, paragrafo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983, che stabilisce le norme generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione<sup>(3)</sup> è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2505/88<sup>(4)</sup>; che questa modifica rende superate alcune disposizioni relative alle condizioni per il versamento degli aiuti precedentemente stabilite dal regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1596/88<sup>(6)</sup>; che è quindi opportuno adeguare tale regolamento, prevedendo, tra l'altro, la costituzione di una cauzione qualora non siano ancora disponibili alcune delle prove richieste per il versamento degli aiuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 441/88 è modificato come segue:

1) All'articolo 16, il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente testo:

• 2. Il distillatore che intende beneficiare dell'aiuto di cui al paragrafo 1 presenta la domanda e la documentazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2179/83 entro il 31 dicembre successivo alla campagna considerata.

3. La presentazione della prova di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2179/83 può essere sostituita dalla prova del deposito

di una cauzione a favore dell'organismo d'intervento. La cauzione è pari al 110 % dell'aiuto richiesto.

Nel caso di cui al primo comma, il distillatore deve presentare all'organismo d'intervento entro il 31 marzo successivo alla campagna considerata la prova di aver versato l'intero prezzo di acquisto di cui all'articolo 13. Nel termine di tre mesi dalla presentazione della prova l'organismo d'intervento svincola la cauzione.

Se la prova di cui al secondo comma è presentata dopo il 31 marzo, ma entro il 31 maggio dell'anno successivo, e se il ritardo non è imputabile ad una negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento svincola l'80 % della cauzione.

In tutti gli altri casi la cauzione viene incamerata.

4. Se dalla prova di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2179/83 emerge che non è stato rispettato il termine previsto dall'articolo 13, paragrafo 2 del presente regolamento, ma che il ritardo non supera trenta giorni, l'aiuto da versare al distillatore è ridotto del 20 %. Se il ritardo supera trenta giorni non viene versato alcun aiuto.

5. Qualora si accerti che il distillatore non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa al produttore, anteriormente al 1° giugno della campagna successiva a quella di consegna del vino, un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.

2) All'articolo 17:

— al paragrafo 1, primo comma la data del 31 ottobre è sostituita da quella del 30 novembre;

— il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

• 2. Il prezzo che l'organismo d'intervento deve versare al distillatore per i prodotti da questi conferiti viene fissato al momento dell'avvio della distillazione prevista dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87. Se il distillatore non ha beneficiato dell'aiuto, si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafi da 2 a 5, fatti salvi i necessari adeguamenti.

Se dalla prova di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2179/83 emerge che non è stato rispettato il termine previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, ma che il ritardo non supera trenta giorni, l'aiuto da versare al distillatore è ridotto del 20 %. Se il ritardo supera trenta giorni non viene versato alcun aiuto.

— al paragrafo 4, il secondo comma è soppresso.

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.

(3) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.

(4) GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 14.

(5) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.

(6) GU n. L 142 del 9. 6. 1988, pag. 17.